

-REGOLAMENTO GENERALE WHISTLEBLOWING –

Segnalazione di illeciti aziendali

Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con Farmacie Riunite Grosseto Spa

- i. La presente procedura, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 commi 2 bis, 2 ter e 2 quarter del D.Lgs n.231/2001, così come modificato dall'art 2, comma 1, della Legge n.197 del 29.12.2017 e della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione" si propone di regolare il c.d. "Whistleblowing".
- ii. Il "Whistleblowing" è un istituto di origine anglosassone introdotto in Italia prima in ambito pubblico (L.190/2012) ai fini di prevenzione e repressione della corruzione, poi esteso anche agli autori di segnalazioni operanti nel settore privato. Scopo del presente regolamento è quello, aderendo alla normativa, di fissare principi di tutela del Segnalante e, a tal fine istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni – anche in forma anonima- rilevate all'interno dell'organizzazione aziendale. In tutto quanto, FCR intende promuovere una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale di impresa all'interno della propria organizzazione nel cui ambito le persone segnalanti sono attori essenziali, da tutelare, in quanto contribuiscono in modo significativo all'autocorrezione e all'eccellenza. La ratio di fondo è infatti quella di valorizzare l'etica e l'integrità aziendale per dare prestigio e credibilità all'azienda, rafforzando il principio di legalità. In ottemperanza agli obblighi di legge, FCR SpA si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR. Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta. Attraverso il Portale Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet di FCR SpA il soggetto terzo vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima. La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal soggetto competente, appositamente nominato e formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.
- iii. Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte: - dei dipendenti di FCR SpA (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati); - di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con FCR SpA - Estensione della tutela La tutela dei segnalanti è garantita: - nel caso dei lavoratori dipendenti di FCR SpA durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro; - nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con FCR SpA per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali.

iv. Tipo di segnalazioni ammesse.

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato. A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a FCR SpA, quali ad esempio: • comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione; • comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/2001; • comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative); • comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di FCR SpA; • comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi di informativi. Si precisa che la presente procedura non riguarda doglianze di carattere personale del Segnalante o che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione Aziendale.

v. Modalità di segnalazione

La segnalazione deve essere fatta entrando dentro la pagina online a <http://www.fcrgrosseto.com/> e cliccando sul tasto Whistleblowing dopodiché sono indicati tutti i passaggi da seguire. In caso di difficoltà controllare la Procedura Operativa Whistleblowing caricata sul sito.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito. Una volta finalizzato l'invio al soggetto formato e deputato alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail circa la presenza di una nuova segnalazione.

vi. Gestione della Segnalazione da parte dell'ODV

Il processo gestionale della Segnalazione si articola nelle seguenti fasi 1) ricezione; 2) disamina preliminare; 3) istruttoria e accertamento; 4) esito.

1) **Ricezione:** L'ODV riceve la Segnalazione direttamente dal Segnalante, secondo le modalità indicate.

2) **Disamina preliminare:** l'ODV valuta preliminarmente la sussistenza dei presupposti minimi necessari al fine di avviare gli ulteriori approfondimenti del caso, verificando la presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità della Segnalazione stessa.

a) Qualora a conclusione della disamina emergano:

-l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati

-l'evidente infondatezza o inconferenza dei fatti richiamati nella Segnalazione

- l'evidenza inconferenza e non proprietà dei documenti allegati;

-la produzione di soli documenti in assenza di segnalazioni di condotte illecite o irregolarità;

la Segnalazione può essere dichiarata inammissibile e quindi archiviata con motivazione.

b) Qualora dalla disamina emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione sulla fondatezza della Segnalazione medesima, l'ODV procede alla fase istruttoria e accertamento.

3) **Istruttoria e accertamento**

L'ODV procede ad effettuare un'indagine tempestiva ed accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, al fine di svolgere gli approfondimenti sui fatti oggetto di Segnalazione, coinvolgendo, qualora emergano profili corruttivi, anche la Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione.

In particolare, l'ODV, anche tramite la Funzione 231, laddove non necessario per la valutazione, provvederà ad espungere, anche tramite appositi applicativi informatici, ove disponibili, i dati ed ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del Segnalante.

In fase di indagini l'ODV potrà:

Ascoltare direttamente il Segnalante che si renda disponibile o i soggetti da questo menzionati;

Avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta qualora il coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della Segnalazione assicurando sempre la riservatezza e- laddove possibile- l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione stessa.

Qualora nel corso delle indagini sia accertata l'infondatezza della Segnalazione, l'ODV può concludere in qualunque momento l'istruttoria con conseguente **archiviazione** della Segnalazione, unitamente alle relative motivazioni.

4) Esito- Al termine della fase istruttoria e accertamento, l'ODV predispone una relazione finale delle indagini effettuate e delle evidenze emerse, condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento e le azioni correttive da avviare a tutela dell'Organizzazione, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili della struttura aziendale. Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata dell'ODV con motivazione.

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.